

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto: possibile la revisione in autotutela

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A seguito delle **segnalazioni degli operatori** che hanno evidenziato alcune **anomalie nel riconoscimento del contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) è stato ritenuto possibile, per il soggetto richiedente, presentare un'istanza volta alla **revisione in autotutela**: con la [risoluzione 65/E/2020](#), pubblicata ieri, **12 ottobre**, l'Agenzia delle entrate ha aperto quindi le porte ad un ultimo rimedio per i contribuenti che non si sono visti **correttamente liquidare gli importi dovuti**.

Più precisamente, risultano pervenute all'Agenzia delle entrate **segnalazioni** riferite alle seguenti fattispecie:

- istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di **errori commessi dagli utenti** e individuati solo dopo l'accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un **ammontare di contributo inferiore a quello spettante**,
- istanze **trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni**, per le quali il sistema dell'Agenzia delle entrate ha inviato una **seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza** e l'utente non è stato in grado di **trasmettere l'istanza sostitutiva con la correzione dell'errore** (ad esempio, per l'Iban riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l'ha **respinta per decorrenza termini**.

Al fine di sanare le prospettate situazioni, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione** in esame, ha chiarito che il contribuente può, anche tramite un **intermediario abilitato**, presentare un'istanza di revisione in autotutela.

L'istanza deve essere **trasmessa a mezzo pec** alla **Direzione provinciale territorialmente competente** in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, **firmata digitalmente dal richiedente** stesso oppure **dall'intermediario** indicato nel riquadro dell'impegno alla

trasmissione presente nell'istanza: in quest'ultimo caso, tuttavia, sarà necessario **allegare all'istanza la copia del documento d'identità del soggetto richiedente**.

Unitamente all'istanza dovrà essere inviata anche una **nota**, nella quale il contribuente dovrà indicare, in modo chiaro e preciso, i **motivi dell'errore o dell'impossibilità a trasmettere l'istanza**.

Le **Direzioni provinciali**, dopo aver esaminato l'istanza, se la riterranno **ammissibile**, provvederanno ad effettuare il **mandato di pagamento** della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

Giova a tal proposito evidenziare che, nel caso in cui dovessero emergere **incongruenze**, l'Ufficio potrà effettuare **ulteriori attività istruttorie** volte ad accertare l'eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti **sanzioni amministrative e penali** non solo in capo al soggetto richiedente, ma, come specifica la risoluzione, pur senza esporre ulteriori motivazioni, anche in capo **"all'eventuale intermediario che ha presentato l'istanza per suo conto"**.

Nel caso in cui, invece, l'Ufficio dovesse ritenere **corretti gli esiti già comunicati** in relazione alle istanze trasmesse, sarà inviato al contribuente **diniego motivato**, che, come indicato nello stesso atto, potrà essere **impugnato davanti alla Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri**.